



Obbligo di registrare i near-miss (quasi infortuni): le indicazioni del D.Lgs. 81/08

Un near-miss (alternativamente qualificabile come “quasi-incidente” o “quasi-infortunio”) è definibile come *“qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio”*.


1

Se il focus del near-miss è legato al mondo della **sicurezza e salute dei Lavoratori**, tuttavia il concetto è ben estendibile anche al mondo dei **rischi industriali rilevanti**: in questo campo, l’obbligo di **“analisi dell’Esperienza Operativa”** ha effettivamente portato negli stabilimenti a RIR (Rischio di Incedente Rilevante) ad una abitudine all’analisi ed alla classificazione dei near-miss incidentali.

Ma ritornando al mondo della sicurezza e salute dei lavoratori, in senso lato possono inoltre far parte della categoria dei “near-miss” anche gli infortuni più lievi, con danni trascurabili, i quali **sono peraltro esclusi anche dall’obbligo legislativo di registrazione e di comunicazione al SINP** (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) a fini statistici: si tratta cioè di quegli eventi infortunistici lievi che non determinano giorni di assenza da lavoro (oltre quello in cui si è verificato l’evento) e che **rischiano quindi di restare non registrati e men che meno analizzati** a fini prevenzionistici.

Ma al di là dell’obbligo legislativo di registrazione, **perché è invece importante provvedere alla raccolta ed analisi (per fattore causale) anche dei “near miss”?** La letteratura tecnica in materia di rischio, insieme all’esperienza operativa in azienda, ci insegna che **il verificarsi di un evento con danni più o meno importanti è sempre associato al precedente verificarsi di numerose anomalie (malfunzionamenti o eventi imprevisi) e near miss**, che non necessariamente producono quindi danni materiali o conseguenze sull’uomo: gli studi dimostrano che su 1000 incidenti, 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, 88 con effetti minori e i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near misses (definiti anche “near loss”), ossia episodi che -pur avendone il potenziale intrinseco- non hanno prodotto danni.





In una logica preventiva diventa allora oggettivamente importante che questi eventi di piccola dimensione, che -di fatto- possono essere qualificati come “**segnali precursori**” di possibili successivi eventi con danno, siano adeguatamente registrati, analizzati e condivisi poi in sede di formazione periodica dei Lavoratori, allo scopo di fare tesoro di quanto “non successo” per **prevenirne le cause specifiche ed evitarne una loro ripetizione in futuro, fino al possibile temuto incidente.**

In merito all’obbligo di registrare e valutare gli incidenti, near-miss e comportamenti pericolosi, nel D.Lgs. n., 81/08 si segnala -in particolare- l’art. 33 (“*Compiti del servizio di prevenzione e protezione*”).

Questo articolo prevede infatti che:

“1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio,”

(OMISSIS)

“e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;”

(OMISSIS)

presupponendo così che i rischi SLL (sul luogo di lavoro) siano individuati proprio quali fattori di rischio, con il supporto della consultazione dei lavoratori, che vivono l’Azienda e le sue positività e negatività a livello di organizzazione e gestione del lavoro.



E' chiaro però che i Lavoratori debbano preliminarmente essere adeguatamente **sensibilizzati in merito all'importanza delle loro segnalazioni sulle dinamiche lavorative aziendali** (compresa la segnalazione dei near-miss), e debba essere creato un "clima aziendale" che aiuti ed incentivi tale segnalazione:

- * premiando (e non invece incredibilmente punendo) il segnalatore;
- * limitando gli oneri legati alla segnalazione;
- * valorizzando il gesto nei momenti di IFA (Informazione, Formazione ed Addestramento) aziendale;
- * facendosi effettivamente carico della segnalazione, per successive modifiche migliorative (se necessarie);
- * evidenziando i benefici della miglioria legata alla segnalazione, a vantaggio della sicurezza di tutti.

Le tecniche della **psicologia del lavoro** possono aiutare efficacemente in questo coinvolgimento dei lavoratori, a cui deve però affiancarsi una reale disponibilità positiva e ricettività da parte dell'azienda.

Ma al di là dei compiti (e responsabilità operative) specifiche verso i near-miss in capo all'RSPP aziendale, come introdotte superiormente, il monitoraggio e la successiva gestione dei near-miss è **un compito che deve necessariamente coinvolgere l'intera Organizzazione**.


Datore di Lavoro, Dirigenti, RSPP, Preposti e Lavoratori: in funzione della propria mansione, tutti sono chiamati a segnalare -e soprattutto poi a gestire- i near-miss: e se i near-miss sono normalmente attribuiti a carenze e mancanze di tipo operativo, **non è detto che questi non siano invece collegabili a più preoccupanti e complesse carenze di tipo organizzativo**.

In questo articolo parlavamo di rischi operativi e di rischi organizzativi, proprio **cercando di contribuire a superare il vecchio schema logico che vede responsabile di infortuni ed incidenti il solo livello operativo (gli Operai): il quale ha certamente un ruolo preponderante nella generazione di near-miss, specie negli insediamenti industriali ad alto rischio, ma normalmente non ne è la causa unica**.

Il modello di Reason (altrimenti conosciuto come "Swiss Cheese Model") e l'esperienza operativa in Azienda ci conferma proprio sul fatto che un evento capita per una serie importante e consecutiva di "carenze", normalmente di tipo operativo ma anche -risalendo a monte- di tipo organizzativo-gestionale.

Carenze spesso meno visibili, meno comprese, meno ritenute effettiva possibile origine di eventi negativi, e per questo più difficili da riconoscere e da gestire.





In questo senso è allora **evidente l'importanza del coinvolgimento anche l'alta direzione aziendale** nella gestione dei near miss, nelle figure del DDL e Dirigenti: questo coinvolgimento non trova tanto ragione in una possibilità di segnalazione diretta del near-miss medesimo, quanto invece nella motivazione e nella sensibilità verso una **successiva fase di analisi e gestione del near-miss**, a livello di (elenco indicativo e generico):

- * IFA (Informazione, Formazione ed Addestramento) aziendale;
- * revisione procedure, modifiche tecnico-gestionali;
- * modifiche impiantistiche;
- * tutto ciò che sia necessario per una adeguata prevenzione delle cause che oggi hanno portato all'accadimento di un near-miss.

Un near-miss che, proprio se non gestito, domani potrebbe diventare un incidente o un infortunio, con tutte le **conseguenze a livello civile e penale per le persone fisiche, e magari anche per l'azienda** (ex D.Lgs. 231/01).

